Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 17 NOVEMBRE 1982:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 842.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

archeologia delle province romane;
demografia storica
didattica del greco;
etnomusicologia;
filologia ibero-romanza;
fonetica sperimentale;
istituzioni medievali;
letteratura del Rinascimento;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura provenzale;
geografia storica;
letteratura francese moderna e contemporanea;
numismatica antica;
stilistica e metrica italiana;
storia economica dell'età contemporanea;
storia economica dell'età moderna;
storia degli antichi Stati italiani;
storia della lingua greca;
storia delle religioni del mondo classico;
topografia medievale.

Art. 2.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

psicologia dell'educazione;
psicologia sociale;
religioni e filosofie dell'India;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico antico;
storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1982
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1932, n. 843.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, recante modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 3656 del 17 marzo 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, è rettificato come segue:

Articolo unico

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti di cui alla lettera *b*) la denominazione dell'insegnamento « elementi costruttivi dei veicoli » è rettificata in quella di « elementi costruttivi dei velivoli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1982
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **844.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 838, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 07152/III del 23 marzo 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 838, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 838, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982, è rettificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 76, la denominazione dell'insegnamento complementare di « strutturistica fisica » è rettificata in « strutturistica chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1982
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 233

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1982.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base a dichiarazione integrativa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 30, quarto comma del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il quale dispone che i versamenti dell'imposta integrativa prevista dallo stesso decreto-legge vengano eseguiti a norma del richiamato art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Considerato che giusta il disposto del menzionato quarto comma devesi procedere alla emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da utilizzare per il versamento dell'imposta integrativa, le modalità per il rilascio del documento stesso e la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta integrativa, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad affettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da codici atti ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine

di pagamento. Detti codici, unitamente alla denominazione dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, devono essere apposti sull'attestato con apposito timbro conforme all'allegato 1/*d*. Deve inoltre contenere l'indicazione della modalità di versamento nonché il numero di partita I.V.A. del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita I.V.A. indicato dal contribuente, corrispondano ad uno dei codici ufficio I.V.A. secondo la tabella dell'allegato 2.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata, al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonché dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui una nel capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nel capoluogo, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, il pagamento può essere effettuato dalle dipendenze capofila non aventi sedi nel copoluogo, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul calore aggiunto su modulo ch8-*quater* AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila ed il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo conto corrente postale è comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 e redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composta da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Deve inoltre essere apposta trasversalmente sul modello, con apposito timbro, la dicitura:

IMPOSTA INTEGRATIVA

(Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese; ciascun gruppo comprende gli esemplari concernenti i pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.

Art. 3.

Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 che intendano avvalersi, quali soggetti d'imposta, delle disposizioni recate dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, devono pagare entro i prescritti termini e secondo le modalità previste, l'ammontare dell'imposta integrativa da esse dovuta al competente ufficio della imposta sul valore aggiunto attraverso una delle proprie dipendenze capofila, con le modalità prescritte nei comma primo e quarto del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché a un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e nei termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni, a mezzo assegni e ne rilascia quietanza.

Il cassiere assume direttamente in carico anche le somme accreditate, al netto delle commissioni, sul conto corrente postale intestato all'ufficio, allibrandole nel registro giornale degli introiti mod. 102 serie imposta sul valore aggiunto.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata dalla dipendenza capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei raggruppamenti suddetti viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporti magnetici separati i dati relativi a:

attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli artcoli 2 e 3;

dati anagrafici indicati negli attestati rilasciati, per i quali risulti errato il numero di partita I.V.A. al controllo formale previsto nell'allegato 5 del presente decreto.

I supporti, che possono contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, devono essere predisposti in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati degli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari entro il termine indicato a fianco di ciascun periodo:

10-30 novembre 1982: 31 gennaio 1983;
10-31 marzo 1983: 30 giugno 1983;
10-31 luglio 1983: 30 ottobre 1983;
10-30 novembre 1983: 29 febbraio 1984;
10-29 febbraio 1984: 31 maggio 1984;
10-31 maggio 1984: 31 agosto 1984.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti le informazioni anagrafiche relative agli attestati per i quali risulti errato il numero di partita I.V.A., rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari entro il termine indicato a fianco di ciascun periodo:

Periodo		Termine
10-30 novembre	1982:	31 gennaio 1983;
10-31 marzo	1983	30 ottobre 1983;
10-31 luglio	1983	
10-30 novembre	1983	31 agosto 1984.
10-29 febbraio	1984	
10-31 maggio	1984	

Il secondo esemplare del supporto, eve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli acquisiti tramite i terminali degli uffici all'atto dell'emissione dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti magnetici con quelli risultanti dalle dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti e registrati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio interessato il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze o le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia, vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

I moduli conformi agli allegati 3 e 4 devono essere predisposti dalle aziende di credito.

I moduli di cui all'allegato 1 occorrenti per i versamenti da effettuarsi dai contribuenti, a norma dell'art. 30, terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nel periodo 10-30 novembre 1982, sono forniti dall'Amministrazione finanziaria. Per i versamenti successivi i moduli di cui all'allegato 1 devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

ALLEGATO 1/a

MODULARIO
F. - Tasse - 557

MOD. IVA 83

IVA

attestazione di pagamento dell'IMPOSTA INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di credito ATTESTA che

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 . . . . . . 0 . . attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ______ in lettere)

quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE
0099

VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

LUOGO | DATA (GG MM AA)

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

2

ALLEGATO 1/*b*

MODULARIO
F. - Tasse - 657

IVA

attestazione di pagamento dell'IMPOSTA INTEGRATIVA

MOD. IVA 83

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di credito ATTESTA che

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 | | | | | | 0 | | attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ______ in lettere)

quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE
0099

VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

LUOGO	DATA (GG MM AA)

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/c

MODULARIO F. - Tasse - 557

IVA

MOD. IVA 83

attestazione di pagamento dell'IMPOSTA INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di credito ATTESTA che

PERSONA FISICA

COGNOME	NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA)	SESSO (M F)	COMUNE DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE (via e numero civico)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 . . . . . . 0 . . attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ______ in lettere)

quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
0090

VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
8001	8002	8003

VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

LUOGO	DATA (GG MM AA)

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 1/*d*

Fac-simile del timbro contenente la denominazione dell'azienda di credito delegata nonché i codici dell'azienda stessa e della dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento.

Tale timbro deve essere apposto nello spazio dell'attestato riservato all'azienda di credito.

Denominazione dell'azienda di credito	Codici	
	Azienda	Dipendenza

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Codice	Ufficio	Codice	Ufficio	Codice	Ufficio
001	Torino	033	Piacenza	065	Salerno
002	Vercelli	034	Parma	066	L'Aquila
003	Novara	035	Reggio Emilia	067	Teramo
004	Cuneo	036	Modena	068	Pescara
005	Asti	037	Bologna	069	Chieti
006	Alessandria	038	Ferrara	070	Campobasso
007	Aosta	039	Ravenna	071	Foggia
008	Imperia	040	Forlì	072	Bari
009	Savona	041	Pesaro	073	Taranto
010	Genova	042	Ancona	074	Brindisi
011	La Spezia	043	Macerata	075	Lecce
012	Varese	044	Ascoli Piceno	076	Potenza
013	Como	045	Massa Carrara	077	Matera
014	Sondrio	046	Lucca	078	Cosenza
015	Milano	047	Pistoia	079	Catanzaro
016	Bergamo	048	Firenze	080	Reggio Calabria
017	Brescia	049	Livorno	081	Trapani
018	Pavia	050	Pisa	082	Palermo
019	Cremona	051	Arezzo	083	Messina
020	Mantova	052	Siena	084	Agrigento
021	Bolzano	053	Grosseto	085	Caltanissetta
022	Trento	054	Perugia	086	Enna
023	Verona	055	Terni	087	Catania
024	Vicenza	056	Viterbo	088	Ragusa
025	Belluno	057	Rieti	089	Siracusa
026	Treviso	058	Roma	090	Sassari
027	Venezia	059	Latina	091	Nuoro
028	Padova	060	Frosinone	092	Cagliari
029	Rovigo	061	Caserta	093	Pordenone
030	Udine	062	Benevento	094	Isernia
031	Gorizia	063	Napoli	095	Oristano
032	Trieste	064	Avellino		

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ....

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento:

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a-b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) .... (numero) . ... (anno)

AMMONTARE COMPLESSIVO del pagamento L.

(Lire ....)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

....

....

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) La data di conferimento deleghe deve essere unica.

(3) Il numero del documento, cui si riferisce l'importo rettificativo deve comprendere le due cifre del codice di controllo; dell'anno dovranno essere indicate le ultime due cifre.

ALLEGATO 4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

(1) dichiarazione di pagamento dell'IMPOSTA INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ______

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

con domicilio fiscale in

VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	C.A.P.	PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 | 0

attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

versa la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ______ in lettere)

a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA, quale:
(barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE
0099

VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

______

______

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) Il numero identificativo deve essere superiore a 990000 11

______
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 5

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

1. SUPPORTI MAGNETICI RELATIVI AI DATI DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE AI CONTRIBUENTI I.V.A.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti I.V.A. dalle aziende di credito e i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;

tipo di codifica EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

azienda o ente che trasmette il supporto;

densità di registrazione (6250 o 1600);

oggetto: operazioni IMPOSTA INTEGRATIVA - IVA relative al periodo

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;

numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrate sulla stessa bobina.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una unità di registrazione a sè stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione» che deve figurare al completo su un'unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 38 caratteri:

1) record di testa;

2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 3800 bytes, per cui il fattore bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

1) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	3
2 - 5	Codice azienda delegata .	D.E.	
6 - 9	Codice dipendenza capofila	D.E.	
10 - 17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18 - 18	Ultimo carattere anno di emissione distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
19 - 38	Filler	D.E.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2 della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

2) *Descrizione record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	4
2 - 5	Codice dipendenza delegata	D.E.	
6 - 16	Numero partita I.V.A. . .	D.E.	
17 - 17	Codice errore partita I.V.A.	D.E.	0 = numero di partita corretto 1 = numero di partita errato
18 - 30	Importo attestato	D.E.	
31 - 34	Periodo di riferimento dell'imposta integrativa	D.E.	
35 - 35	Codice errore periodo imposta	D.E.	0 = periodo corretto 1 = periodo errato
36 - 37	Sigla della provincia (del domicilio fiscale (Roma = RM)	D.E.	
38 - 38	Codice errore sigla provincia	D.E.	0 = sigla provincia corretta 1 = sigla provincia errata

Il campo «codice errore partita I.V.A.» normalmente posto = 0, viene impostato a 1 nel caso che il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita I.V.A. non corrisponda al risultato della verifica seguente.

Si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo «numero di partita I.V.A.»; tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita I.V.A. deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = 0, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento nella delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega, in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodi di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
0099	10 ÷ 30 novembre 1982
3001	10 ÷ 30 novembre 1982
3002	10 ÷ 31 marzo 1983
3003	10 ÷ 31 luglio 1983
6001	10 ÷ 30 novembre 1982
6002	10 ÷ 31 marzo 1983
6003	10 ÷ 31 luglio 1983
6004	10 ÷ 30 novembre 1983
6005	10 ÷ 29 febbraio 1984
6006	10 ÷ 31 maggio 1984

Nel caso che la data massima di ciascuno degli intervalli in precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Il campo codice controllo sigla provincia normalmente posto = 0 viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

rettifica presso l'ufficio I.V.A. del documento originale se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, relativo a somme versate a norma del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

3) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	5
2 - 5	Codice azienda dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
6 - 9	Codice dipendenza capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10 - 17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18 - 18	Ultimo carattere dell'anno di emissione della distinta o dichiarazione di pagamento indicato nell'unità da annullare	D.E.	
19 - 22	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
23 - 26	Codice dipendenza capofila della nuova unità	D.E.	
27 - 34	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
35 - 35	Ultimo carattere dell'anno di emissione del documento della nuova unità	D.E.	
36 - 38	Filler	D.E.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa, avendo cura di impostare tutti i campi previsti nel record, riportando identiche informazioni su entrambe le parti che la compongono.

2. SUPPORTI MAGNETICI RELATIVI AI DATI ANAGRAFICI DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE AI CONTRIBUENTI I.V.A. PER LE QUALI RISULTA ERRATO IL NUMERO DI PARTITA I.V.A.

Vengono di seguito esposte le caratteristiche dei supporti magnetici sui quali devono essere registrati i dati anagrafici delle attestazioni rilasciate ai contribuenti I.V.A. dalle aziende di credito nonché i dati anagrafici dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale, per i quali risulta errato, al controllo formale previsto nell'allegato 5, il numero di partita I.V.A.

I dati anagrafici di cui al comma precedente devono essere trasmessi sia che si riferiscano ad attestati contenuti in «unità di registrazione» con record di testa di tipo 3 sia che si riferiscano ad attestati contenuti in unità di registrazione sostitutive con record di testa di tipo 5:

numero di tracce = 9

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;

tipo di codifica EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

azienda o ente che trasmette il supporto;

densità di registrazione (6250 o 1600);

oggetti: Dati anagrafici delle attestazioni con partita I.V.A. errata, relativi al periodo . . . . .;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati anagrafici delle attestazioni relative al periodo considerato;

numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta o della dichiarazione di pagamento.

La lunghezza del record è di 191 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 3820 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 20 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records formati da tutti 9.

Descrizione del record

Per dati anagrafici relativi ad «unità di registrazione» con record di testa tipo 3.

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 4	Codice azienda delegata .	D.E.	
5 - 8	Codice dipendenza capofila	D.E.	
9 - 16	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
17 - 17	Ultimo carattere anno di emissione della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18 - 18	Tipo record dell'unità di registrazione di provenienza	D.E.	3

Per dati anagrafici relativi ad «unità di registrazione» con record di testo tipo 5 (sostitutivo):

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 4	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
5 - 8	Codice dipendenza capofila della nuova unità	D.E.	
9 - 16	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
17 - 17	Ultimo carattere dell'anno di emissione del documento della nuova unità	D.E.	
18 - 18	Tipo record dell'unità di registrazione di provenienza	D.E.	5
19 - 22	Codice dipendenza delegata	D.E.	
23 - 35	Importo attestato . . .	D.E.	
36 - 39	Periodo di riferimento dell'imposta integrativa	D.E.	
40 - 50	Numero partita I.V.A. . .	D.E.	
51 - 51	Codice tipo soggetto . .	D.E.	1 = Persona fisica 2 = Diverso da persona fisica

Per le persone fisiche:

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
52 - 75	Cognome	A	
76 - 95	Nome	A	
96 - 101	Data di nascita del formato - giorno - mese - anno	D.E.	
102 - 102	Sesso	A	M = maschile F = femminile
103 - 127	Comune di nascita . . .	A	
128 - 129	Sigla provincia di nascita (Roma = RM)	A	

Per i soggetti diversi da persone fisiche:

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
52 - 111	Ragione sociale o denominazione	A.N.	
112 - 129	Filler	A	Spazi
130 - 164	Via e numero civico del domicilio fiscale	A.N.	
165 - 189	Comune del domicilio fiscale	A	
190 - 191	Sigla provincia del domicilio fiscale (Roma = RM)	A	

(5473)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2889/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2890/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 29 *ottobre* 1982.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 2891/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 306 *del* 1° *novembre* 1982.

(283/C)

Regolamento (CEE) n. 2892/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2893/82 della Commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2894/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2895/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2896/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2897/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2898/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2899/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2900/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2901/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2902/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2903/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2904/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2905/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2906/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, ce fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2907/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2908/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2909/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2910/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2911/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2912/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2913/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2914/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2915/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che autorizza la Danimarca a sospendere il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio.

Regolamento (CEE) n. 2916/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2917/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga/lussemburghese e il franco francese.

Regolamento (CEE) n. 2918/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2919/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, relativo all'importo correttivo applicabile in Grecia nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2920/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2921/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2922/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2923/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 2924/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2925/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2926/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, relativo all'ultimo rilascio di titoli d'importazione per prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, in conformità del regolamento (CEE) n. 2655/82.

Regolamento (CEE) n. 2927/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2928/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2929/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2930/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2931/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2932/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 304 *del* 30 *ottobre* 1982.

(284/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 14/1982, concernente prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Diertina - Poli			*Diertina* - Poli		
im 6 f 1 ml	22600	2.790	im 6 f 1 ml	22600	1.825
Loftyl - Abbott			*Loftyl* - Abbott		
30 cpr 150 mg	24582	9.225	30 cpr 150 mg	24582	9.375
50 cpr 150 mg	24582	14.575	50 cpr 150 mg	24582	14.790
Fluosal - Ct			*Fluosal* - Ct		
collu 80 g	12862	950	collu 80 g	12862	1.220
collu 200 g	12862	1.355	collu 200 g	12862	1.725
Glycanol - Bayer			Revocata		
28 cpr	21139.1	5.045			
Isiflu zonale - Isi			*Isiflu zonale* - Isi		
bival 1 f 0,5 ml	01181	4.270	bival 1 f 0,5 ml	01181	4.210

(5477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione Attività Industriale Brindisi con sede in Brindisi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.R. Manifattura Festi Rasini con sede e stabilimento in Vigna d'Ogna (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund Aebi di Atessa è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Calabresi per l'Occupazione Castrovillari 2 con sede in Castrovillari (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Calabresi per l'Occupazione Castrovillari 1 (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Sviluppo Attività Industriali Rieti con sede in Rieti è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Valigeria Moderna con sede in S. Savino di Montecolombo (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove Iniziative per l'Occupazione Villacidro con sede in Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GE.R.A.T. gestrice dello Hotel Pensione «Casa Betania» con sede in Napoli è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Luce dal Sud con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa di Modugno (Bari), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa di Modugno (Bari), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mer-Lat con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adica Pongo con sede in Lastra a Signa (Firenze), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia stabilimento di Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, convertito. con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fra-Baldi con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili Pisapia con stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto, dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rummo - Molino e Pastificio con stabilimento in Benevento è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto, dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Antonio Alfonso D'Urso Conceria e Raffineria Pelli con stabilimento in Solofra (Avellino), è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpea Gomma con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola, è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpea Gomma con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola, è prolungata al 23 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.D. - Industrial Financial Development s.r.l. di Isoletta d'Arce (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.D. - Industrial Financial Development s.r.l. di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata al 18 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.D. Industrial Financial Development s.r.l. di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 28 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 29 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 24 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.A.G.A. Mangimi bilanciati s.n.c. con sede in Varese e stabilimento in Varese e Bene Vagienna (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilma s.a.s. con sede e stabilimento in Magenta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Mobilsuper Management Gambassi Terme (Firenze), stabilimento Barberino Val d'Elsa (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Manifatture di Rivatica con sede e stabilimento in Paratico (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria Confezioni Adriatica di Chieti Scalo, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria Confezioni Adriatica di Chieti Scalo, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.MA.TEX. di Coccaglio e Rovato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società « Italkali » S.p.a. con sede in Palermo, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5484)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di tubi e traverse in cemento armato nel comune di Aprilia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeraile 29 settembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale dell'11 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili con sede legale in Sora - stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili con sede legale in Sora - stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili con sede legale in Sora - stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con dcereto ministeriale 28 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili con sede legale in Sora - stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili con sede legale in Sora - stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale del 26 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre dall'8 luglio 1982 al 5 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

(5482)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale del 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografia Operaia Romana di Roma che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli art. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 17 giugno 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 28 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Pisana con sede e stabilimenti in Caserta, Savigliano (Cuneo) e Torino che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di Carenaggio di Trapani che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981.

(5483)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 7 ottobre 1982 concernente l'adeguamento delle tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1982, la firma del Ministro per i beni culturali ed ambientali è «*Scotti*» e non «*Foschi*».

(5518)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 26, in data 11 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di matematica applicata - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di matematica applicata - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico - Roma;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico - Roma;

concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimento innovazioni brevetti - normativa tecnica - Roma;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore nel ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimento innovazioni brevetti - normativa tecnica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geofisica della litosfera - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale talassografico - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto medicina sperimentale - Roma (sezione di Palermo);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro sui mitocondri e metabolismo energetico - Bari (sezione di Trani).

(*Bando n.* 307.134.2):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli.

(5525)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore, di tecnico esecutivo e di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 1

istituto di fisica (per le esigenze del centro di geofisica e fisica ionosferica e spaziale di Fasano) . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica o in fisica o in scienze naturali o in chimica o in scienze biologiche o geologiche o in matematica e fisica o in scienze matematiche o in scienze dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di economia e politica agraria . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chimica biologica . . . . . posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda

concorrere. Qualora con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per la qualifica di mestiere di «giardiniere».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, palazzo Ateneo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari per la qualifica di mestiere di «elettricista».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, palazzo Ateneo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari per la qualifica di mestiere di «stalliere».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, palazzo Ateneo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari per la qualifica di mestiere di «coltivatore».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, palazzo Ateneo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5487)

Concorso a sei posti di operaio di terza categoria presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa (Rettifica).

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982, alla pag. 7876, relativo al concorso pubblico a sei posti di operaio di terza categoria (seconda qualifica funzionale) presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa dove è scritto: «E' indetto concorso pubblico, *per esami...*», deve intendersi: «E' indetto concorso pubblico, *per titoli...*».

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(5527)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - istituto di arte mineraria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 6 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 7 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - istituto di tecnologia meccanica, secondo il seguente calendario:

prima prova: 9 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova: 10 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - istituto di costruzione di macchine secondo il seguente calendario:

prima prova: 13 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova: 14 dicembre 1982, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 118, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - istituto di meccanica applicata alle macchine, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - istituto di meccanica applicata alle macchine, secondo il seguente calendario:

prima prova: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 20 gennaio 1983, ore 9.

(5526)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Urbino, istituto chimico, piazza Rinascimento n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 7 dicembre 1982, ore 9.

(5455)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori - laboratorio di tecnologie biomediche, con riapertura del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 269, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di tecnologie biomediche;

Considerato che, al fine di sopperire alle esigenze di servizio, è opportuno aumentare i posti messi a concorso per il gruppo di posti di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del bando citato da uno a due;

Vista la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto che, al fine di assicurare una più vasta selezione di candidati, è opportuno riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, limitatamente al gruppo di posti sopra indicato;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, che si è pronunciato favorevolmente nella seduta del 13 luglio 1982;

Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 70 del 27 luglio 1982, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 3 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 269, è aumentato da tre a quattro.

Il posto viene recato in aumento nel gruppo di posti di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del suddetto bando.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, limitatamente ai posti messi a concorso per il gruppo di posti di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del bando del concorso medesimo, è riaperto per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 3.

Saranno presi in considerazione le domande ed i titoli presentati in base al decreto ministeriale 3 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982 anche se prodotti dopo il 29 marzo 1982, data di scadenza del termine utile fissato dall'art. 3, primo comma, del decreto medesimo.

Art. 4.

Durante il decorso del nuovo termine i candidati che hanno già presentato domanda di ammissione al concorso sopra indicato, ai sensi del bando originario, hanno facoltà di integrare la documentazione ed i titoli prodotti.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 379

(5532)

Rinvio delle prove scritte e pratiche del concorso, per titoli ed esami, a tre posti, aumentati a quattro, di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori - laboratorio di tecnologie biomediche.

Le prove scritte e pratiche del concorso, per titoli ed esami, a tre posa, aumentati a quattro, di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di tecnologie biomediche, già fissate a partire dal 1° dicembre 1982, sono rinviate a data da stabilirsi. Di tale rinvio verrà fatta partecipazione a tutti i candidati interessati.

(5533)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente oncologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oncologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(689/S)

OSPEDALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto ai reparti dementi tranquilli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di primario e alle ore 12 del sessantesimo giorno per il posto di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(690/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 314 del 15 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno: Sessione di esami per l'iscrizione di mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale, sezione ordinaria e sezione speciale.

Unità sanitaria locale, zona n. 32 *Amiata, in Castel del Piano*: Concorso per la copertura di un posto di ausiliario/a socio sanitario, riservato agli invalidi di guerra, civili di guerra, orfani e vedove di guerra.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale n. 16, *in Monopoli*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma: Graduatoria generale del concorso ad un posto di archivista-dattilografo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali indicate nella pagina precedente

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823160)